

Schema di Regolamento recante

Disposizioni in materia di Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento consta di un solo articolo che reca disposizioni relative alla scelta del Direttore scientifico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di nomina del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

In particolare, si istituisce una apposita Commissione, presso il Ministero della salute che provvede alla selezione dei candidati idonei tra i quali il Ministro della salute opera la propria scelta.

Vengono inoltre individuate le modalità di pubblicità (avviso pubblico) e di composizione della commissione che deve valutare i *curricula* e i titoli professionali dei candidati. La commissione composta dal Direttore generale della direzione ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della salute e dai Presidenti dell'Ispesl e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché da componenti designati dal Ministero dell'Università e Ricerca dalla Regione interessata. La necessaria competenza nella materia di riconoscimento dell'Istituto garantita anche dalla presenza nella stessa commissione di tre rappresentanti della comunità scientifica di chiara fama, individuati tenendo conto dell'equilibrio di genere, tra i quali il Ministro nomina il Presidente della commissione.

Sono altresì previste le ipotesi di revoca dell'incarico medesimo da parte del Ministro della salute, sentiti il Presidente della regione interessata e la stessa commissione che procede alla selezione, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni normative dettate in materia.

Infine l'articolo chiarisce in maniera inequivocabile che le disposizioni previste dal presente provvedimento afferiscono a competenze spettanti al Ministero della salute nell'ambito della procedura di nomina del Direttore scientifico degli IRCCS, e non incidono sulle competenze regionali così come riconosciuto espressamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno-2005 n. 270, in quanto sono fatte salve le determinazioni assunte nell'atto di intesa adottato in sede di Conferenza Stato Regioni in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 288 del 2003, e le competenze statutarie delle fondazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1 , comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell' articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTI in particolare gli articoli 3, comma 4 e 5 comma 1, del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che prevedono che il Direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della regione interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

RITENUTA pertanto l'opportunità di adottare un regolamento di attuazione della disciplina del potere del Ministro della salute di nomina del Direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del.....;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell' università e della ricerca e con il Ministro per le riforme e l' innovazione nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell' economia delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del potere del Ministro della salute di

nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai sensi dell' articolo 3, comma 4, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Sono fatti salvi le competenze statutarie di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, l' atto di intesa adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo 1 ottobre 2003, n. 288, e il parere del Presidente della Regione interessata previsto dallo stesso articolo 5.

2. La scelta del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico avviene, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel rispetto dei criteri generali fissati dall' atto di intesa tra lo Stato e le Regioni, e delle competenze statutarie di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sulla base di una terna di candidati idonei, selezionata da una apposita commissione.

3. La commissione, nominata dal Ministro della salute, è composta dal Direttore generale della Ricerca scientifica e tecnologica, dal Presidente dell' Istituto superiore di sanità, dal Presidente dell' Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, da un rappresentante del Ministero della università e ricerca, da un rappresentante della Regione ove l' Istituto ha la sede principale, dal direttore generale dell' Istituto interessato alla nomina, da un rappresentante scelto tra i direttori scientifici competenti della materia, da tre rappresentanti della comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell' equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è nominato dal Ministro della salute fra i tre rappresentanti della comunità scientifica. La presente disposizione si attua nel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all' articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. L' incarico di cui al comma 1 è revocato, dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della Regione interessata e la commissione di cui al comma 3 secondo le procedure previste dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dalle clausole previste dal contratto di prestazione d' opera intellettuale disciplinate dall' articolo 2230 del codice civile in caso di:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) responsabilità grave e reiterata;
- c) in tutti gli altri casi previsti dal relativo contratto di prestazione d' opera intellettuale.